



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Decisione

Oggetto: FIG – PD 60S/20 – Michele COLIO

II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA,

SUD-SICILIA

CONSIDERATO

- Il rapporto informativo a carico del sig. Michele Colio proveniente dal circolo del Golf Acaya relativo alla gara del 25/11/20 denominata "Road to "I Monasteri" by Mira –II Prova";

RILEVATA

- La propria competenza a decidere;

FATTO

Nel rapporto informativo sopra citato e dagli allegati allo stesso si rileva che il tesserato Colio ha consegnato uno *score card* con un numero di colpi sbagliato alla buca 2. Infatti nello *score* del tesserato era scritto *par* laddove a seguito delle approfondite indagini svolte dai componenti del circolo, i quali hanno ascoltato ripetutamente, anche ascoltandoli di persona, il tesserato Colio ed il suo marcatore sig. Lucio Colaci, il punteggio effettivamente realizzato alla buca 2 era di 4 colpi, quindi un *bogey*. Si precisa poi che gli *scores* di gara sono stati tenuti secondo il protocollo COVID, pertanto a tutti gli effetti il tesserato Colio ha materialmente scritto nel suo *score* un risultato alla buca 2 più basso di quello giocato. Infatti secondo il protocollo COVID il giocatore si marca da solo e gli *score cards* non vengono scambiati tra i giocatori. La circostanza, come appresso si vedrà è importante ai fini della sanzione da applicare nel caso di specie.

L'errata indicazione del punteggio scritto alla buca 2 dal tesserato è stata da una parte confermata dal marcatore sig. Colaci, il quale ha precisato che anche il tesserato Colio terminata la buca aveva dichiarato un punteggio di 4 colpi. Quest'ultima circostanza è stata poi confermata da un altro componente del *flight* e non è stata esclusa né confermata dal sig. Colio nella memoria difensiva che ha fatto pervenire nel procedimento. Pertanto si ritiene accertato l'illecito disciplinare contestato.

Via di Villa Emiliani, 24
00197 – Roma
cierip@ciericrocenzi.it
Tel. 06-8072279
Fax. 06-92942946

In considerazione delle modalità nelle quali l'illecito è avvenuto, tuttavia non può contestarsi al tesserato di aver alterato lo score di gara a fine competizione. Infatti come già osservato, nel protocollo COVID è il giocatore che scrive il punteggio nel suo score. È materialmente impossibile contestare l'alterazione dello score, che presuppone invece la riscrittura di uno score compilato dal marcatore, come avviene nella normalità dei casi.

L'illecito pertanto è consistito nell'aver riportato un punteggio più basso di quello effettivamente giocato; ai fini dell'elemento soggettivo dell'azione illecita si ritiene che in considerazione dei fatti come ricostruiti negli atti, non vi è certezza sulla volontarietà dell'azione illecita del tesserato Colio. Quindi la fattispecie applicabile non è quella prevista dall'art. 17 l comma lettera c) del Regolamento di Giustizia. In applicazione del principio *in dubio pro reo* si ritiene giusto ed equo ricostruire l'illecito come colposo, dovuto a negligenza ed imperizia del tesserato nello scrivere e controllare l'esattezza del suo score. La sanzione viene applicata ai sensi dell'art. 17 u.c. Regolamento di Giustizia. Non risulta che il tesserato sia stato sanzionato dagli Organi di Giustizia della FIG in passato. In considerazione di tutto quanto sopra si applica la sanzione di sei (6) mesi di squalifica, ritenendola equa rispetto all'illecito accertato.

PQM

- 1) Accertata la colpevolezza del tesserato Michele Colio nei termini sopra esposti, la sanzione applicabile al caso di specie al tesserato ai sensi dell'art. 17 u.c. del Regolamento di Giustizia è di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella privazione per il periodo indicato del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG.

Così deciso in Roma il 05/12 gennaio '21

In fede

Avv. Paolo Cieri



Giudice Sportivo Territoriale

Si comunichi